




COMUNE DI SOLIERA
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio


ALLEGATO DELIBERA
N° 87 DEL 30/12/2007

SPORTELLO UNICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Motolese dr.ssa Anna Maria)



REGOLAMENTO COMUNALE



INDICE

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Articolo 2 - Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda :

- a) Insegne d'esercizio
- b) Preinsegna
- c) Cartello
- d) Manifesto
- e) Striscione, locandina, stendardo e bandiera
- f) Segno orizzontale reclamistico
- g) Targa d'esercizio
- h) Bacheca
- i) Tende
- l) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile
- m) Impianto di insegne o targhe coordinate
- n) Vetrofania
- o) Impianto di pubblicità o propaganda
- p) Impianti fissi per le affissioni
- q) Pubblicità sui veicoli
- r) Pubblicità fonica o sonora
- s) Sorgente luminosa
- t) Impianto pubblicitario di servizio

Articolo 3 - Nozione di Centro Abitato

Articolo 4 - Collocazione vietata

Articolo 5 - Collocazione fuori dal Centro Abitato

Articolo 6 - Collocazione in Centro Abitato

Articolo 7 - Dimensioni massime

Articolo 8 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

Articolo 9 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

Articolo 10 - Collocazione in deroga

Articolo 11 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà'

Articolo 12 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 13 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

- Articolo 14** - Caratteristiche particolari delle insegne
- Articolo 15**- Caratteristiche delle tende e bacheche
- Articolo 16** - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio
- Articolo 17** - Pubblicità fonica
- Articolo 18** - Caratteristiche particolari di striscioni, locandine e stendardi
- Articolo 19** - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici
- Articolo 20** - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti
- Articolo 21** - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Articolo 22** - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio
- Articolo 23** - Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico culturale ed ambientale
- Norme generali
 - Collocazione di insegne
 - Collocazione di targhe professionali e di esercizio
 - Collocazione di bacheche e insegne di valore storico
 - Collocazione di tende
 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni
- Articolo 24** - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
- Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione
 - Presentazione della domanda al Comune
 - Casi particolari
 - Rilascio dell'autorizzazione
 - Interventi di sostituzione e modifica
 - Termine di validità dell'autorizzazione
 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
 - Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 25** - Vigilanza e misure sanzionatorie
- Vigilanza
 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento
 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi
 - Ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 26 - Disposizioni transitorie e finali

- Norma transitoria
- Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Soliera e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda

Insegne d'esercizio

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo della stessa pertinenza da parte di più attività, e' obbligatorio utilizzare un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali (aderenti ad una costruzione);
 - d) a tetto se installate su copertura o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio o esistente se autorizzato).

Preinsegna

scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta.

Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi (quali manifesti, adesivi, ecc...). Esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o su un manufatto esistente (cartello a parete).

Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri

supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti e' comunque vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, e' consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Segno orizzontale reclamistico

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o vernici, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Targa di esercizio

Si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta;

Bacheca

Si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni di attività o propaganda di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu', tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;

Tende

Si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine e accessi e comunque riportanti un messaggio pubblicitario;

Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq.6;

Impianto di insegne o targhe coordinate

Si intende quel manufatto (totem) destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq.;

Vetrofania

Si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

Impianto di pubblicità o propaganda

Si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate;

Impianti fissi per le affissioni

Sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti. La loro collocazione è regolamentata dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507.

Pubblicità sui veicoli

E' consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Quando il veicolo è parcheggiato in modo continuativo e senza conducente su area visibile da aree di circolazione è da considerarsi a tutti gli effetti come un cartello pubblicitario.

Pubblicità fonica o sonora

Qualunque impianto idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso l'unica eccezione consiste nell'assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

E' consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 17 del presente Regolamento.

Sorgente luminosa

E' da considerarsi qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali, diffondendo contestualmente un messaggio pubblicitario;

Impianto pubblicitario di servizio

Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

Segnaletica stradale pubblicitaria

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art.39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce;

Articolo 3 - Nozione di Centro Abitato

Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e definito nelle tavole "Tutele e Vincoli" del P.R.G. vigente.

Articolo 4 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, e' sempre vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m.4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento (nei centri abitati, questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni);
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
- lungo le strade nell'ambito e in prossimita' di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche, la segnaletica stradale e quant'altro destinato alla pubblica visibilita'.

3. E' altresì vietata la posa dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari su pali o manufatti adibiti a pubblici esercizi (illuminazione pubblica – segnaletica stradale – impianti di affissioni, ecc...)

4. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, è di esclusiva competenza del Comune o suo Concessionario autorizzato.

5. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre dal 1° piano e piani superiori.

Articolo 5- Collocazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi di pubblicita' fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 3 dal limite della carreggiata;
- mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 150 prima dei segnali di indicazione;

- mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 250 prima delle intersezioni;
- mt. 100 dopo le intersezioni;
- mt. 200 dagli imbocchi di sottopassi;

2. Le norme di cui al precedente comma 1, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 6- Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dall'art. 16 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni,
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi di sottopassi;
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- mt. 1.50 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- mt. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- mt. 1.50 dal limite della carreggiata.

- Gli impianti in serie sono consentiti a condizione non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per uno spazio totale di 20 m. per impianti di affissione tipo poster e 10 m. per gli altri impianti ; le serie devono essere distanti tra di loro almeno 50 m.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, non si applicano per le insegne d'esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o in allineamento a filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a filari di alberi e recinzioni, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 7 - Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, e mq.10 se posti parallelamente al senso di marcia veicolare o in aderenza a fabbricati.

2. All'interno del Centro Abitato i mezzi pubblicitari devono avere una superficie massima di mq.6.

Articolo 8 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nel Piano Generale.
2. Per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari installati a parete la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella dell'intero prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) e' del 15% .

Articolo 9 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 10 - Collocazione in deroga

I mezzi di pubblicità' e gli impianti di pubblicità' e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dagli articoli precedenti.

Non sono sottoposti al regime autorizzativo i cartelli o altri mezzi pubblicitari relativi alla pubblicizzazione di ditte operanti all'interno di cantieri edili in corso. I cartelli devono avere dimensioni contenute ed essere collocati sulle strutture del cantiere ed essere rimossi al termine del cantiere stesso. Restano comunque valide e a carico dell'installatore tutte le Norme di sicurezza relative, nonché l'obbligo del pagamento presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni, posto a Soliera (MO) in via Garibaldi n. 13 – Tel. 059-859459, per il Comune di Soliera (MO).

Articolo 11 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Devono essere autorizzati dal Comune cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi di proprietà privata.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc...o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime.
3. E' consentita l'esposizione massima di n.30 cartelli per manifestazioni che hanno luogo nel territorio di Soliera e n.15 cartelli per manifestazioni che hanno luogo in altri Comuni; questi non possono superare le dimensioni di mt.0.70x1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

4. La collocazione di tali cartelli e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive.

5. Per le attività dei teatri e cinema e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

Articolo 12 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Generale

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve essere ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato direttamente al suolo.

7. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari diretti.

8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare per iscritto allo Sportello Unico l'eventuale rimozione dell'impianto pubblicitario.

9. E' fatto obbligo inoltre al titolare di rimuovere immediatamente pali e strutture esistenti non più utilizzate per impianti pubblicitari in esercizio.

Articolo 13 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 14 - Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70 .

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 6 mq. per quelle collocate perpendicolarmente all'asse della carreggiata, 1 mq.;

- per quelle installate su tetti e facciate di edifici produttivi e commerciali, 20 mq. .

3. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dall'art. 23 del presente regolamento.

4. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

5. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

6. Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni o le caratteristiche della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

7. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

8. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

9. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 23, 2° comma.

10. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre oltre il piano terra e nelle arcate frontali e di testa dei portici di uso pubblico.

Articolo 15 - Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2.

2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 16 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di 1200 cm².

Per qualsiasi forma di pubblicità sanitaria non si rende necessario l'autorizzazione del Comune.

Articolo 17 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica e' autorizzata dal Comune.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica e' vietata:
 - nel Centro Storico, inteso come l'area ricompresa nel perimetro delimitato dalle seguenti vie: Via XXV Aprile – Via Marconi – Via Grandi – Via Matteotti;
 - a meno di 200 mt. di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12.,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, e' possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. La pubblicità elettorale e' disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Articolo 18 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreche' durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono cosi' ridotte:
 - Fuori centro abitato: m. 100;
 - Dentro al Centro Abitato: m. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Articolo 19 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 20 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre,

purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati.

Articolo 21 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. All'interno delle aree di pertinenza delle stazioni di servizio e/o stazioni di rifornimento carburanti oltre che nelle aree destinate a parcheggio entro i centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non deve superare il 3% della superficie dell'area stessa.

2. All'interno dei centri abitati la superficie di cui al comma precedente non può superare l'1%.

Sono fatte salve le distanze dagli altri cartelli pubblicitari così come definite agli art. 5 e 6.

Articolo 22 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

Sulle strutture a carattere provvisorio (es. impalcature), o con carattere di stagionalità (pubblici esercizi) e' consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

Articolo 23 - Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. Le norme del presente articolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comunali.

2. All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A e' ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio (vedi art. 4.1.1 punto 34 RUE).

3. Sono vietate:

a) la collocazione di insegne su palina;

b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;

c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate (vedi art. 4.1.1 punto 34 RUE);

e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;

f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori fatta eccezione per quelle di interesse pubblico.

i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

Collocazione di insegne

1. Nel centro storico è vietata la collocazione di insegne a pannello su palina, fatta eccezione per la segnaletica stradale, per la segnalazione di elementi di interesse monumentale e turistico e quella relativa a servizi di pubblica utilità.

Non sono ammesse insegne a bandiera, fatta eccezione per orologi, e per quelle regolamentari riferentesi a farmacie, rivendite di tabacchi, impianti pubblicitari di servizio e pronto soccorso.

Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata. Sono ammesse insegne o targhe appesa all'esterno del vano di accesso, anche illuminate ma non luminose, e su parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Tutte le insegne e ferramenta applicate casualmente agli edifici nel corso del tempo e prive attualmente di specifica utilità o di valore storico dovranno essere rimosse.

2. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

3. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere e' consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o materiale trasparente.

2. La dimensione massima delle targhe e' di 1200 mq. e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un aggetto non superiore a ml. 1,00.

2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo color grafite e tessuto in tela, nei colori canapa e simili.

3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito previo presentazione di una domanda sottoscritta da tutti i proprietari di una "stecca" di portici, il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa e simili e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio e loghi.

4. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.

5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

6. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 24 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata direttamente all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra (Provincia di Modena, Via Giardini, 470/c);

3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 3, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, e' sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, richiesto dal Comune stesso.

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli predisposti dal Comune in bollo deve essere presentata all'Ufficio Sportello Unico del Comune obbligatoriamente corredata dei documenti e degli elaborati riportati sulla modulistica stessa.

La presentazione della domanda deve essere sottoposta alle verifiche di procedibilità della stessa e quindi con verifica in contraddittorio tra il Responsabile del Servizio e il Richiedente della completezza e coerenza della richiesta.

Casi particolari

L'apposizione di vetrofanie e' consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' rilasciata all'interessato dallo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Soliera.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto nei tempi indicati sulla stessa richiesta, la domanda presentata si intende respinta.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali e/o Enti esterni. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, lo Sportello Unico procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui all'art.23.

Termine di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data del suo rilascio, e si intende automaticamente rinnovata se nulla viene a modificarsi in relazione al "testo" pubblicitario, alle caratteristiche fisiche della strada, e a quant'altro possa incidere in termini di sicurezza sull'insegna stessa.

Andranno tempestivamente comunicate eventuali variazioni circa la titolarità dell'autorizzazione rilasciata.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante

- soggetto titolare;

- numero dell'autorizzazione;

- progressiva km del punto di installazione (solo su Strade Provinciali);

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario e' riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :

a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;

d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;

e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ritiro del provvedimento.

Articolo 25 - Vigilanza e Sanzioni

Vigilanza

1. Il Comune e' tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale e da funzionari dell'Ufficio Sportello Unico sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonche' sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, e' assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11°-12° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 19.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 24, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
7. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni e' sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art.23, comma 11 e 12 del Vigente Codice della Strada D. Lgs. 30/4/1992 n.285, e' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 ad Euro 1032 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica; trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato. Qualora il mezzo pubblicitario collocato abusivamente arrechi grave pericolo od intralcio alla circolazione, la rimozione potrà avvenire immediatamente a cura dell'ente proprietario della strada con addebito di spesa a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Articolo 26 – Disposizioni Transitorie e finali

Norma Transitoria

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Entrata in vigore del regolamento

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutto quanto in contrasto deve essere reso conforme allo stesso entro 24 mesi, secondo un Piano di adeguamento predisposto dal Servizio di Sportello Unico e comunicato direttamente agli interessati, i quali dalla avvenuta comunicazione avranno tempo massimo di 120 gg. per gli adeguamenti richiesti. Resta inteso che i proprietari di cartelli o altri mezzi pubblicitari non conformi alle Norme in materia restano responsabili di ogni eventuale danno diretto o indiretto provocato dai cartelli stessi, fino al completamento dei lavori di adeguamento.